

Prot. n. 90845/2016

**RDO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E POSA
IN OPERA DI UN GRUPPO FRIGO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO
INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI
LARGO LEOPARDI, 5**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Importo
- Art. 3 - Durata
- Art. 4 - Sopralluogo
- Art. 5 - Modalità di esecuzione dell’appalto - Controlli e verifiche
- Art. 6 – Cauzione definitiva e obblighi dell’Aggiudicataria
- Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 8 - Regolare esecuzione
- Art. 9 - Fatturazione e pagamento
- Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 11- Responsabilità dell’aggiudicataria
- Art. 12 - Penali, risoluzione
- Art. 13 - Oneri a carico dell’Aggiudicataria
- Art. 14 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 15 - Cessione del credito
- Art. 16 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 17 - Disposizioni antimafia
- Art. 18 - Foro competente
- Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Art. 1 - Oggetto

La Società aggiudicataria della RDO si impegna ad espletare, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento, le seguenti prestazioni, come meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico al par. 4:

- a) **Smontaggio, rimozione e smaltimento in discarica autorizzata**, in conformità alla normativa vigente, con consegna alla stazione appaltante della documentazione attestante l'avvenuto conferimento, di una macchina di refrigerazione/pompa di calore marca MTA modello HCG 301 e di ogni altro materiale di risulta;
- b) **Predisposizione**, preliminarmente all'installazione del nuovo macchinario, **delle tubazioni di collegamento**, incluso le modifiche alle stesse per l'installazione degli elementi accessori richiesti (es. termometro, manometri, ecc.) e per il collegamento del nuovo macchinario;
- c) **Fornitura e posa in opera di un refrigeratore d'acqua a pompa di calore** con inversione di ciclo del tipo condensato ad aria, progettato per installazione in ambiente esterno (grado di protezione IPX4) prodotto e controllato in conformità alle norme ISO9001, con potenza termica di 69 kW e resa frigorifera di 63,1 kW.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto, che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip ("TERMOIDRAULICI"), alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 - Importo

Il corrispettivo offerto, **inferiore a quello posto a base d'asta**, deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale.

Non è necessaria, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, decreto 81/2008, la redazione del D.U.V.R.I., trattandosi di una fornitura e posa in opera la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, sono specificatamente quantificati ed indicati dall'Aggiudicatario in allegato all'offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Art. 3 - Durata del contratto

Le prestazioni dovranno essere eseguite presso la sede dell'Agenzia, sita in Largo Leopardi, 5. Il tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente RDO sarà pari a 30 giorni lavorativi a decorrere dal verbale di consegna delle attività di fornitura e posa in opera.

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo sulla consegna e installazione del materiale sarà applicata la penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, come meglio specificato nell'art. 12.

L'Aggiudicataria può chiedere la proroga del termine finale di esecuzione delle prestazioni per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dall'Agenzia. L'Aggiudicataria dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all'Agenzia entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o in caso di ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella esecuzione da parte dell'appaltatore.

Art. 4 - Sopralluogo

Il sopralluogo è **obbligatorio**.

I concorrenti interessati dovranno effettuare, anche tramite propri incaricati ed in presenza di personale dell'Amministrazione, il sopralluogo presso l'immobile in cui dovranno essere eseguite le prestazioni, per visionare i locali e gli impianti.

L'accesso all'edificio dovrà essere concordato con l'Amministrazione; a tal fine i concorrenti dovranno inoltrare una richiesta di sopralluogo con e-mail all'indirizzo dc.amm.gareecontenzioso@agenziaentrate.it, indicando il giorno richiesto. La società verrà contattata per conferma. Resta inteso che l'Amministrazione potrà differire la data del sopralluogo, fermo restando che quest'ultimo dovrà effettuarsi nel termine massimo di tre giorni antecedenti la data fissata per la ricezione delle offerte.

In sede di sopralluogo dovrà essere fornita copia del documento d'identità del legale rappresentante o, in caso di delega da parte dello stesso, i documenti del delegato e del delegante.

Art. 5 - Modalità di esecuzione dell'appalto - Controlli e verifiche

L'esecuzione dell'appalto dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento e nel Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione si riserva, senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli in corso d'opera per accertare la regolare esecuzione della fornitura e posa in opera e la perfetta osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel Contratto.

Qualora dal controllo dovesse risultare che l'appalto non è svolto a regola d'arte, per cause imputabili all'impresa, quest'ultima deve provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Il controllo consisterà anche nell'accertamento della corrispondenza, qualitativa e quantitativa, tra il materiale consegnato e quanto richiesto.

L'Amministrazione ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello richiesto e descritto nel Capitolato Tecnico e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e non idonee all'uso. Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, l'Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti dell'aggiudicataria.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in pendenza o, in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

Qualora l'impresa in modo reiterato ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni indicate nel presente contratto, l'Amministrazione può affidare ad altro Operatore, previa comunicazione all'Aggiudicataria, l'esecuzione parziale o totale delle prestazioni omesse dalla stessa; in tal caso i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Agenzia saranno addebitati all'aggiudicataria inadempiente.

Art. 6 - Obblighi dell'Aggiudicataria

L'Aggiudicataria non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto dall'Agenzia.

Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'Aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'Aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'Aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che l'Aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'Aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 8 - Regolare esecuzione

L'aggiudicatario dovrà tempestivamente inviare la comunicazione formale dell'ultimazione degli interventi al Direttore dell'Esecuzione.

Al termine delle prestazioni dovranno essere effettuate, alla presenza di un Tecnico dell'Agenzia, prove di funzionalità del macchinario installato, propedeutiche all'emissione del certificato di regolare esecuzione, come meglio specificato nei paragrafi 4 e 5 del Capitolato.

In occasione delle predette prove funzionali l'Esecutore dovrà fornire tutta la documentazione tecnica di Legge ed, in particolare, la dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del DM 37/2008; i manuali d'uso e di manutenzione del macchinario e della relativa componentistica installata; i certificati di garanzia del costruttore dei materiali installati.

Art. 9 - Fatturazione e pagamento

L'Agenzia, per l'esecuzione dell'appalto, **dopo l'attestazione di regolare esecuzione**, liquiderà il corrispettivo, in un'unica soluzione, previa presentazione di regolare fattura. La fattura potrà, quindi, essere emessa solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'Agenzia è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013.

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, mediante bonifico bancario all'Istituto di Credito o a Poste Italiane S.p.A. sul numero di conto corrente dedicato indicato, subordinatamente all'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prestazioni previste e, quindi, all'attestazione della regolare esecuzione.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al contratto, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: **X3DZ5I**.

Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell'Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori sul seguente indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione della fattura; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi **dovranno essere comunicati in sede di offerta.**

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'Aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 - Responsabilità dell'Aggiudicataria

L'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'Aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai beni oggetto dell'appalto o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

L'Aggiudicataria si impegna ad espletare le prestazioni mantenendo invariato il prezzo offerto per tutta la durata contrattuale.

Art. 12 - Penali, risoluzione

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'Agenzia,

previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale sarà applicata anche in caso di esecuzione dell'appalto difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di esecuzione difforme dagli obblighi previsti dagli artt. 5 e 6 del presente documento per l'aggiudicataria.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura e posa in opera ovvero la parte non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione nell'espletamento dell'appalto da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 13 - Cauzione definitiva e oneri a carico dell'Aggiudicataria

a) L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016;

b) ricadono sull'Impresa tutti gli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, iva inclusa la predisposizione delle relative pratiche e gli approntamenti per segregare le aree di intervento;

b) l'Impresa fornirà all'Agenzia un elenco contenente i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di personale e a mantenere costantemente aggiornato tale elenco. Durante l'esecuzione dell'appalto il personale dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

c) l'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante le operazioni per lo spostamento di qualsiasi macchinario od attrezzatura, necessario per l'esecuzione dell'appalto, adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità relativa ricadrà pertanto sull'Impresa, con totale esonero tanto dell'Agenzia, quanto del personale da essa preposto al coordinamento e

sorveglianza.

L'Impresa si obbliga, pertanto, a tenere indenne e, dunque, a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che quest'ultima dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di personale o collaboratori dell'Impresa impiegati per l'espletamento dei servizi;

d) l'Impresa sarà, altresì, responsabile nei confronti dell'Agenzia e dei terzi per i danni contrattuali e/o extracontrattuali a cose e/o persone, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, e si impegna a manlevare ed a tenere indenne l'Agenzia da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare in dipendenza o in connessione con le obbligazioni assunte o in dipendenza di eventi occorsi a seguito dell'esecuzione del contratto;

e) l'Impresa è tenuta a dimostrare, prima della conclusione del contratto, il possesso di una polizza per danni da esecuzione e Responsabilità Civile Terzi il cui massimale non potrà essere considerato, in alcun caso, come un limite al risarcimento danni.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente.

In caso di inadempimento dell'obbligo di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 15 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 16 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 17 - Disposizioni antimafia

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o

esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

per il dirigente *ad interim*
Giuseppe Telesca

Il funzionario delegato
Francesco Vasta